

*Articolo 6*

Ai quantitativi di zucchero che rientrano nel quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2090/89 che sono stati raffinati a decorrere dal 1° luglio 1990 è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1990/1991 in virtù dell'articolo 2, lettera b) del presente regolamento. Tali quantitativi raffinati sono imputati sul quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2090/89 per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

*Articolo 7*

La conversione in escudos portoghesi:

- a) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, viene effettuata applicando il tasso di conversione agri-

colo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato;

- b) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*